



Comune di Signa

Città metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DEL COMUNE DI SIGNA

Art. 1 Definizione

Art. 2 Finalità

Art. 3 Attribuzioni del Comune di Signa ed eventuale assegnazione della gestione degli orti ad “Enti del Terzo Settore”

Art. 4 Requisiti di assegnazione

Art. 5 Procedura e durata di assegnazione

Art. 6 Criteri per la procedura di assegnazione

Art. 7 Assegnazioni su progetti

Art.8 Disdetta e Rinuncia

Art. 9 Cambio orto

Art. 10 Revoca e decadenza

Art. 11 Decesso dell’assegnatario

Art. 12 Compiti del Comune

Art.13 Norme di comportamento ed obblighi del concessionario

Art.14 Norme di Divieto

Art. 15 Responsabilità per danni a persone o cose

Art. 16 – Competenze e facoltà del Comune

Art. 17 – Disposizioni finali

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Art. 1 Definizione

- Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione delle aree destinate ad “orti sociali” nel comune di Signa esistenti ad oggi ed in implementazione futura attraverso l’identificazione di nuovi appezzamenti di terreno da adibire allo scopo.
- Possono essere adibiti ad “orti sociali” anche aree di cui l’Amministrazione, pur non essendo proprietaria, abbia la disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico che consenta la concessione o l’utilizzo di terzi.
- Le aree attualmente adibite ad “orti sociali” sono individuate nell’allegato al presente Regolamento. Il suddetto elenco può essere successivamente variato o integrato con apposito atto del Responsabile del settore su cui ricade la competenza.

Art. 2 Finalità

- L’assegnazione ai cittadini, in concessione in uso gratuito, di appezzamenti di proprietà comunale da adibire a uso ortivo, persegue la volontà dell’Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l’impiego del tempo libero della popolazione pensionata, disoccupata in attività ricreative volte a favorire la socializzazione di coloro che si trovano in stato di disagio socio economico, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della vita rurale
- L’amministrazione intende altresì contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio, sostenere eventi e percorsi di educazione ambientale, orientare le colture verso nuove pratiche agricole e diffondendo metodologie rispettose dell’ambiente e della produzione locale.
- Inoltre, attraverso specifiche progettualità, l’Amministrazione in proprio o in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, intende proporre programmi educativi e offrire a persone appartenenti a fasce deboli della popolazione percorsi risocializzanti.
- In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Art. 3 Attribuzioni del Comune di Signa ed eventuale assegnazione della gestione degli orti ad “Enti del Terzo Settore”

- Il Comune di Signa individua e definisce le modalità di allestimento degli orti, sovrintendendone la realizzazione, vigila nel rispetto del presente Regolamento ed emana gli atti conseguenti, detta le linee generali per l’effettuazione degli acquisti e degli interventi di manutenzione straordinaria degli orti urbani e ne controlla la corretta attuazione da parte degli assegnatari.
- L’ufficio preposto o il soggetto gestore, provvede alle verifiche e ai controlli e può effettuare in ogni momento sopralluoghi per verificare la corretta conduzione dell’orto e il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento
- Il Comune inoltre ha facoltà di procedere all’assegnazione per la gestione degli orti ad “Enti del Terzo Settore” così come definiti dall’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, di seguito denominato “soggetto gestore”, con apposita procedura amministrativa, preferendo l’iter di co-progettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. prima citato e, a seguito della procedura di evidenza pubblica, il Comune di Signa sottoscriverà con l’ente selezionato un’apposita convenzione.

Art. 4 Requisiti di assegnazione

- I requisiti di concessione sono:
 - Essere residente nel Comune di Signa;
 - Essere maggiorenni alla data di presentazione della domanda;
 - Avere un ISEE non superiore a € 30.000,00
 - Essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato
 - Non avere altri appezzamenti di terreno ad uso agricolo in proprietà o altro titolo (*oppure non avere altri appezzamenti di terreno coltivati a orto o oliveto, in proprietà o altro titolo, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.*)
- Non possono richiedere l'assegnazione di un orto le persone che hanno in atto contenziosi, per sé o per altro componente del proprio nucleo familiare, con l'Amministrazione pubblica
- Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi, l'ente comunale nel caso concede l'assegnazione ad un soggetto terzo, si riserva (in sede di aggiudicazione della procedura) riserva per sé un lotto da assegnare a scuole e/o ad associazioni ed enti no profit che ne facciano richiesta. Il lotto verrà assegnato a seguito di presentazione di richiesta specifica e dettagliata sulle attività che si intendono svolgere da presentare in sede di bando per l'assegnazione degli orti. Nel caso di più richieste ritenute idonee, il lotto sarà assegnato a seguito di estrazione pubblica. Se nessuna richiesta viene presentata il lotto sarà assegnato ai cittadini partecipanti al bando

Art. 5 Procedura e durata di assegnazione

- Ogni tre anni l'Amministrazione Comunale approva un bando pubblico per l'assegnazione in concessione degli orti sociali.
La concessione degli orti ha durata triennale con decorrenza dal 1° mese successivo a quello di assegnazione dell'orto. Le assegnazioni possono essere rinnovate per ulteriori anni 3, qualora l'assegnatario abbia condotto correttamente l'orto assegnato e abbia tenuto un comportamento consono con la comunità degli assegnatari e sia in regola con i pagamenti del canone annuo. Fanno eccezione i casi previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
- Gli "orti sociali" sono concessi ai cittadini che alla data di presentazione della domanda hanno i requisiti indicati all'art. 4 del presente regolamento.
- Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più soggetti.
- La concessione avviene mediante la stipulazione di un contratto, previo il pagamento di un canone forfettario anticipato, determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
- L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento e l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto utilmente collocati in graduatoria.

Art. 6 Criteri per la procedura di assegnazione

- La graduatoria viene stilata secondo i seguenti requisiti:

- Valore ISEE:

Valore ISEE in corso di validità fino a €5.000,00	Punti 4
Valore ISEE in corso di validità da €5.000,01 a € 10.000,00	Punti 3
Valore ISEE in corso di validità da €10.000,01 a € 15.000,00	Punti 2
Valore ISEE in corso di validità da € 15.000,01 a € 20.000,00	Punti 1
Valore ISEE superiore a € 20,000,01	Punti 0

- Status di pensionato Punti 3
 - Cittadini in età compresa tra 55 – 67 anni in attesa di occupazione Punti 2
 - Cittadini in stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione Punti 1
 - Soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale ed economico Punti 2
 - Studenti in discipline agrarie (istituto superiore o università) Punti 2
 - Aver condotto, con esito positivo, gli orti sociali comunali negli anni precedenti Punti 3
(I precedenti punteggi possono essere sommati per coincidenza di più casistiche).
- Qualora si verificano situazioni di parità tra i richiedenti aventi lo stesso punteggio, si procederà seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande / tramite pubblico sorteggio.
 - La graduatoria di assegnazione degli orti approvata con determinazione del responsabile del servizio competente, dopo l'approvazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Signa per quindici giorni ed avrà validità triennale e decorrente dall'approvazione e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da intervenute disponibilità (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca etc..) ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi, partendo dal primo dei non-assegnatari presenti in graduatoria, salvo i casi previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7 Assegnazioni su progetti

- L'ufficio comunale competente, su parere conforme della Giunta comunale, può siglare appositi accordi temporanei e legati a una progettualità definita per la riserva degli orti:
 1. A persone anche infra sessantenni se segnalate dai servizi sociali professionali, per finalità riabilitative, di reinserimento sociale, terapeutico, etc...
L'ufficio competente richiederà una relazione al servizio proponente comprovante la capacità di gestione accompagnata dall'orto da parte della persona proposta.
Il progetto di utilizzo dovrà definire le finalità, le modalità, la durata da ... mesi a un massimo di ... anni e prevedere un soggetto interno al servizio segnalante che monitori la corretta prosecuzione del progetto, pena la sua decadenza.
 2. Ad Enti del terzo settore con esclusione delle imprese sociali per progetti sociali collettivi a fini riabilitativi, di reinserimento sociale, terapeutico, educativo e ambientale; o proponenti percorsi socializzanti, aggregativi e di animazione volti a coinvolgere la comunità degli ortisti e ad accompagnarla ad acquisire le migliori pratiche atte ad invertere le finalità del presente regolamento di cui all'art. 2.
Lo scioglimento dell'ente, il termine del progetto ovvero la mancata coltivazione dell'appezzamento di terreno assegnato per un periodo superiore ai 6 mesi, in assenza di accordi con l'ente, comporta la decadenza dell'assegnazione
- Le procedure, modalità, tempi, i documenti necessari e i criteri di valutazione dei progetti, saranno definiti da specifici Avvisi di Bando pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune.

Art.8 Disdetta e Rinuncia

- E' riconosciuta agli assegnatari la facoltà di recesso che andrà comunicata con lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Signa o via mail presso l'indirizzo indicato dall'ufficio preposto comunale o dal soggetto gestore, in modo da consentire all'Amministrazione Comunale di disporre degli orti resisi così disponibili per le nuove assegnazioni. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso del canone annuo versato in anticipo.

Art. 9 Cambio orto

- È ammesso il cambio di orto concordato tra gli assegnatari a seguito di autorizzazione dell'ufficio competente comunale o dal soggetto gestore, se individuato. In caso di comprovate motivazioni di carattere logistico, fisiche etc. l'ufficio competente o il soggetto gestore può autorizzare il cambio orto assegnando un nuovo appezzamento di terreno libero a fronte della rinuncia a quello già coltivato.

Art. 10 Revoca e decadenza

- Il Comune si riserva la facoltà di revocare le assegnazioni in qualsiasi momento, qualora ciò risulti necessario al pubblico interesse. In tal caso verrà dato ai concessionari un congruo preavviso senza indennizzo dei frutti eventualmente prodotti.
- In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento o in caso che l'assegnatario lasci incolto il terreno concesso in uso, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare al concessionario l'assegnazione dell'orto sociale.
- La concessione si risolve di diritto qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza in altro comune.
- Il mancato pagamento della polizza e l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc..) che possano arrecare danno all'ambiente, daranno luogo alla immediata revoca dell'assegnazione. Ad eccezione delle due sopraindicate casistiche, il Comune attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 11 Decesso dell'assegnatario

- In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge, al convivente more uxorio risultante dal registro delle unioni civili del Comune o ai parenti di 1° grado, che sia/siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; in caso contrario verrà riassegnato sulla base della graduatoria. Resta comunque in capo al nuovo assegnatario riferire all'ufficio per i dovuti cambiamenti nell'intestazione dell'orto: in assenza di detta comunicazione l'orto torna nella disponibilità del Comune o del soggetto gestore.
- In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 12 Compiti del Comune

- L'amministrazione comunale si impegna a fornire ai concessionari:
 1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio dai rifiuti organici all'interno dell'area comune;
 2. L'acqua industriale per l'irrigazione;

Art.13 Norme di comportamento ed obblighi del concessionario

- Il concessionario per la conduzione degli orti **dovrà rispettare le norme seguenti:**
 1. Osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri assegnatari;
 2. Sottoscrivere e rispettare le disposizioni del presente Regolamento;
 3. Tenere l'orto in modo ineccepibile, curando l'aspetto estetico, igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso; oltre che la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, del vialetto comune in corrispondenza del proprio orto e degli spazi comuni e di passaggio;

4. Rispettare il locale regolamento di igiene, i regolamenti di tutela ambientale e dei diritti degli animali e ogni altro provvedimento in materia ambientale ed ecologica comunale e sovracomunale.
5. Coltivare esclusivamente ortaggi per il proprio autoconsumo o per la condivisione gratuita;
6. Coltivare personalmente l'orto, o solo con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare, l'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita;
7. Utilizzare l'acqua di irrigazione razionalizzando in base alle colture praticate, ricorrendo a tecniche di coltivazione che consentano il più possibile di perseguire tali finalità. Rispettare le disposizioni dell'Amministrazione comunale per la gestione delle risorse idriche.
Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare, oltre al pagamento dei maggiori oneri di utenza, la revoca dell'affidamento dell'orto;
8. Coltivare l'orto solo con metodi biologici ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente l'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione (vedi art. 10 del presente Regolamento);
9. Depositare i rifiuti erbacei nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica, ecc...)
10. Aver cura di chiudere sempre il cancello principale d'ingresso agli orti così da evitare l'ingresso a persone estranee;
11. Segnalare all'ufficio preposto del comune o al soggetto gestore, il cambio di residenza e di numero di telefono, l'assenza prolungata dell'orto, per vacanza, malattia o altro e dare disponibilità alla condivisione durante i periodi di assenza;
12. Esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di assegnazione quando richiesto dal personale appositamente incaricato alla vigilanza/controllo;
13. Tenere il proprio cane, qualora presente, solo all'interno dell'orto di appartenenza, non lasciandolo libero e nel caso sporchi le aree comuni il proprietario è tenuto a pulire;
14. Vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia
15. Contenere l'altezza delle colture ortive, e dei relativi sostegni, entro m. 1,50 /1.60
16. Nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con il Comune;

Art.14 Norme di Divieto

- Agli assegnatari degli orti **è fatto divieto**:
 1. Di danneggiare in alcun modo gli altri orti e di usare recipienti per la raccolta di acqua piovana, è altresì vietata la realizzazione di cisterne interrato;
 2. Di cedere o trasmettere ad altri l'orto sotto alcuna forma;
 3. Di svolgere attraverso l'orto qualsiasi tipologia di attività di lucro;
 4. Di avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione e/o manutenzione dell'orto;
 5. Di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno al terreno o all'estetica dell'orto, i rifiuti dell'orto devono essere gestiti dagli assegnatari;
 6. Di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile)
 7. Di arrecare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 8. Di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
 9. Di accendere fuochi per evitare di arrecare danni all'ambiente, alle persone e agli orti confinanti;

10. Di coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari o coprire le recinzioni esterne (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto, piante rampicanti ecc..)
11. Di allevare o custodire animali di qualsiasi specie e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni, fatta salva la presenza di colonie feline libere;
12. Di accedere alla zona degli orti o degli oliveti con auto o motocicli, nelle aree adibite al transito delle auto procedere a passo d'uomo e non parcheggiare dove possa arrecare danno e/o impedimento per il regolare passaggio degli altri assegnatari e di eventuali mezzi di emergenza;
13. Consegnare le eventuali chiavi di accesso all'area o del ricovero attrezzi a terzi, salvo espressa autorizzazione del Comune;
14. Modificare e/o eliminare le delimitazioni degli orti;
15. Modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione, ad es. capanni e/o cassapanche per il ricovero degli attrezzi, piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;
16. utilizzare, a distanze inferiori di 10 metri di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
17. Utilizzare prodotti per i quali sussiste l'obbligo di vendita esclusivamente a soggetti in possesso di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e per i quali vige il divieto di vendita degli stessi a utilizzatori non professionali, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 150/2012
18. Di utilizzare esche avvelenate (es. rodenticidi) o altri prodotti tossici
19. Utilizzare acqua irrigua proveniente da rogge, fontanili o altre fonti che non siano quelle messe a disposizione nell'appezzamento;
20. Di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
21. Installare tettoie, capanni o altre costruzioni, ad eccezione - per il solo periodo invernale - di serre, con una altezza dal suolo non superiore a m. 1.

Art. 15 Responsabilità per danni a persone o cose

- L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.
- L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.
- Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Amministrazione Comunale stessa con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

Art. 16 – Competenze e facoltà del Comune

- La competenza istruttoria relativa all'individuazione delle aree destinate ad orti sociali è attribuita al competente Ufficio Patrimonio, con la collaborazione degli uffici tecnici.
- Le competenze specifiche relative alle procedure amministrative per l'assegnazione degli orti sociali, alla gestione del rapporto concessorio, ivi compresi i poteri sanzionatori, al coordinamento e alla integrazione delle funzioni sociali del progetto e al buon andamento delle specifiche finalità degli orti è attribuito alla direzione alla struttura gestionale competente in materia sociale.
- Il controllo e la vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento è affidato, per quanto di competenza nelle differenti funzioni, alla Polizia Municipale ed agli uffici tecnici dell'Amministrazione comunale.

- Il Comune si riserva la facoltà di espletare i propri compiti di coordinamento e raccordo anche attraverso affidamento a soggetti esterni in base alle normative pro tempore vigenti
- Il comune si riserva inoltre la facoltà di prorogare in via transitoria la conduzione degli orti ai soggetti interessati per motivi tecnici e/o di opportunità funzionale in attesa del nuovo bando di assegnazione.

Art. 17 – Disposizioni finali

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di esecutività o immediata eseguibilità della deliberazione approvativa.
- Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dai competenti organi comunali nel rispetto delle norme regolamentari e procedurali pro tempore vigenti.